

ESAME

19145 2012



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Regolamento di competenza

LAURO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. DONATO PLENTEDA - Presidente - R.G.N. 6240/2011
- Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - Cron. 19145
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere - Rep.
- Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Consigliere - Ud. 18/07/2012
- Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6240-2011 proposto da:

CALDARINI TIZIANA CLDTZN78L47E958V, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato DI LAURO ALDO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

2012

5672

GAISER - GAIA SERVIZI SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 01649800602 in persona del Commissario Straordinario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;


[Handwritten signature]

- **controricorrente** -

avverso l'ordinanza R.G. 6732/09 del TRIBUNALE di
VELLETRI, depositata il 26/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/07/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. ANTONIO DIDONE.

E' presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. PASQUALE FIMIANI.




Pasquale Fimiani

Ritenuto in fatto e in diritto

§ 1.- La relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: <<1.- Caldarini Tiziana ha impugnato con ricorso per cassazione - notificato in data 4.3.2001 e affidato a un solo motivo - il provvedimento del Presidente del Tribunale di Velletri emesso il 26.5.2010 (non notificato) con il quale è stata dichiarata improcedibile - per mancata comparizione dell'opponente all'udienza - l'opposizione proposta il 19.11.2009 da parte ricorrente contro l'esclusione del proprio credito di lavoro, insinuato in via tardiva in data 22.4.2009 nello stato passivo dell'amministrazione straordinaria della s.r.l. "Gai.ser". Resiste con controricorso il commissario straordinario intimato, il quale eccepisce l'inammissibilità per tardività del ricorso in quanto proposto oltre i sei mesi previsti dal nuovo art. 327 c.p.c.

2.- L'eccezione di inammissibilità appare manifestamente infondata perché la procedura controricorrente considera come data di inizio del giudizio di merito quella di proposizione dell'opposizione (19.11.2009) mentre, in realtà, il momento rilevante ai fini dell'accertamento della disciplina applicabile va riferito a quello di presentazione della domanda di ammissione al passivo (22.4.2009) che produce gli effetti della domanda giudiziale (art. 94 l. fall.). Sì che




5672
12

alla data di entrata in vigore (4.7.2009) della l. n. 69 del 2009, il giudizio era già pendente con la conseguente applicabilità dell'originario termine lungo di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c. nel testo vigente prima della riforma.

2.1.- Sempre in via preliminare va ricordato che <<la nullità derivante da vizio di costituzione del giudice, ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ. (che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio di conversione delle cause di nullità in motivi d'impugnazione, con la conseguenza che la mancata, tempestiva denuncia del vizio "de quo" comporta la necessità di farlo valere attraverso lo strumento (e secondo le regole, i limiti e le preclusioni) dell'impugnazione, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l'impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria (Sez. U, Sentenza n. 14699 del 02/10/2003). Talché non può essere rilevata la nullità del provvedimento emesso dal presidente in luogo del collegio, trattandosi di questione non investita da motivo di ricorso.


3.- Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente denuncia la violazione dell'art. 24 l. fall. come modificato dal d.lgs. n. 169/2007, di cui deduce l'applicabilità ratione temporis, e assume che il rito applicabile era quello



ordinario e non quello camerale, sì che la mancata comparizione delle parti avrebbe dovuto comportare l'applicazione dell'art. 181 c.p.c. Deduce, in via subordinata, che la disciplina dell'art. 24 l. fall. sarebbe incostituzionale.

4.- Il motivo appare fondato.

A prescindere, invero, dall'applicabilità delle norme introdotte dal d.lgs. n. 169/2007, va evidenziato che, sia nel regime introdotto da tale ultimo provvedimento legislativo che in quello regolato dal d.lgs. n. 5 del 2006, l'opposizione allo stato passivo è regolata dall'art. 99 l. fall. anche in relazione alle domande tardive non accolte, per il rinvio operato dall'art. 101 l. fall. Talché, se è vero che del tutto estranea al procedimento in questione è la modifica dell'art. 24 l. fall., è vero altresì che, per la già ritenuta inapplicabilità delle norme dettate per l'appello al giudizio di opposizione allo stato passivo («In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, anche nella disciplina prevista dal d.lgs. n. 169 del 2007 - come nel regime intermedio, successivo al d.lgs. n. 5 del 2006 - per la produzione di documenti a sostegno dell'istanza di ammissione al passivo non trova applicazione il divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur



avendo natura impugnatoria>>: Sez. 1, Sentenza n. 4708 del 25/02/2011) la mancata comparizione della parte opponente, la quale si sia costituita nei termini, in udienza successiva alla prima (come nella concreta fattispecie), peraltro fissata dal tribunale per l'ammissione dei mezzi di prova, non può dar luogo a pronuncia di improcedibilità dell'opposizione.

Il ricorso, quindi, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.>>.

La relazione, con il decreto di fissazione dell'adunanza, è stata notificata ai difensori e comunicata al pubblico ministero.

Nel termine di cui all'art. 380 bis, comma 2, c.p.c. parte resistente ha depositato memoria.

§ 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano - non scalfite dal contenuto della memoria di parte resistente - e che conducono all'accoglimento del ricorso.

L'accoglimento è pronunciato ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c. in applicazione del principio per il quale l'opposizione allo stato passivo è regolata dall'art. 99 l. fall. anche in relazione alle domande tardive non accolte, per il rinvio operato dall'art. 101 l. fall. Talché, stante l'inapplicabilità delle norme dettate per l'appello al giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancata



comparizione della parte opponente, la quale si sia costituita nei termini, in udienza successiva alla prima (come nella concreta fattispecie), peraltro fissata dal tribunale per l'ammissione dei mezzi di prova, non può dar luogo a pronuncia di improcedibilità dell'opposizione.

Il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Velletri in diversa composizione.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Velletri in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 luglio 2012

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

06 NOV. 2012



Il Funzionario Giudiziario